

13 GEN. 2021

L.F.U

**TRIBUNALE DI CUNEO**  
**UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE**

Visto il Decreto Legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, e in particolare l'art. 5, così rubricato: **“Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti Covid-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite”**; ritenuta la necessità di adottare *Linee Guida* in relazione agli adempimenti necessari per il consenso alla somministrazione della vaccinazione contro il Covid-19 nell'ipotesi in cui sia necessario richiedere al Giudice Tutelare la convalida del consenso espresso dall'amministratore di sostegno, per tale intendendosi quello individuato dal comma 2 che così dispone: **“In caso di incapacità naturale, ovvero qualora il fiduciario, il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno mancano o non sono in alcun modo reperibili per almeno 48 ore, il direttore sanitario o, in difetto, il responsabile medico della residenza sanitaria assistita (RSA), o dell'analoga struttura comunque denominata, in cui la persona incapace è ricoverata ne assume la funzione di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso”**;

sentito il Presidente di Sezione dott. Alberto Tetamo;

**DISPONE**

- La richiesta di convalida del consenso va richiesta al Giudice Tutelare **esclusivamente** nei casi di incapaci naturali che non abbiano formulato disposizioni anticipate di trattamento e per i quali non vi siano coniuge, convivente ovvero parenti fino al terzo grado, o per i quali tali soggetti non siano stati reperiti, ovvero non abbiano voluto esprimere alcuna volontà; ovvero ancora nei casi in cui l'amministratore di sostegno/il tutore/il curatore/il fiduciario di cui all'art. 4 l. n. 219/2017 già nominati non siano in alcun modo reperibili per almeno 48 ore;
- La richiesta, **formulata secondo il modello allegato alle presenti Linee Guida**, dovrà essere **individuale**, per ciascun soggetto interessato, e dovrà essere trasmessa via PEC al seguente indirizzo: [dirigente.tribunale.cuneo@giustiziacert.it](mailto:dirigente.tribunale.cuneo@giustiziacert.it);
- La richiesta potrà essere depositata anche tramite PCT, avvalendosi di avvocato della RSA o del degente;

- **Esclusivamente previo appuntamento telefonico** (telefonando dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, ai numeri 0171/075504-507-508-509) potrà essere ammesso il **deposito cartaceo** della richiesta (o anche di più richieste, **sempre individuali per ciascun soggetto**, raggruppate per RSA o altra struttura), presso la cancelleria volontaria giurisdizione;
- In ogni caso la richiesta andrà iscritta nel registro volontaria giurisdizione con **oggetto 413999**;
- La richiesta dovrà indicare espressamente **l'indirizzo PEC** cui trasmettere il provvedimento di convalida, oltre ad un **numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica** per contattare il medico, qualora sia necessario richiedere integrazioni;
- La richiesta dovrà essere **corredata dai documenti** comprovanti la sussistenza dei presupposti, ovvero:
  1. **l'incapacità naturale** (impossibilità per il soggetto di comprendere la situazione e di autodeterminarsi in ordine alla somministrazione del vaccino e ai correlati trattamenti quali la somministrazione dei c.d. richiami), mediante la produzione di **documentazione medica specialistica**, accompagnata dall'**accertamento medico della patologia che genera l'incapacità**;
  2. la **situazione familiare** in cui manchino coniuge, convivente o parenti fino al terzo grado per esprimere o rafforzare il consenso; ovvero l'esito delle ricerche effettuate senza successo per rintracciarli, quando ne sia nota la esistenza; ovvero l'esito dei colloqui circa l'invito ad assistere il parente degente nell'espressione del consenso.

**Si precisa inoltre che:**

- Il **tutore dell'interdetto** ha il potere di prestare il consenso alla vaccinazione senza necessità di richiedere autorizzazione al Giudice tutelare;
- **L'amministratore di sostegno:**
  1. ove nel decreto di nomina gli sia stato già conferito il potere di effettuare scelte sanitarie, tenuto conto dell'impossibilità o dell'incapacità della persona amministrata di autodeterminarsi in merito, potrà prestare il consenso alla vaccinazione **senza necessità di previa autorizzazione** da parte del Giudice tutelare;
  2. ove invece il decreto di nomina sia carente sul punto, dovrà richiedere al Giudice Tutelare un **ampliamento dei suoi poteri** ai sensi dell'art. 407 comma 4 c.c.,

allegando all'istanza la documentazione medica da cui risultino le attuali condizioni di incapacità del soggetto di autodeterminarsi nella sfera sanitaria.

In tutti i casi i soggetti tenuti a prestare il consenso sono chiamati a sentire, ove già noti, il coniuge, la persona parte di unione civile o stabilmente convivente o, in difetto, il parente più prossimo entro il terzo grado, prima di prestare il consenso.

*Si dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito internet del Tribunale di Cuneo e comunicato all'ASL CN 1 Cuneo per la diffusione alle RSA o altre strutture di degenza, comunque denominate, del Circondario del Tribunale di Cuneo.*

Cuneo, 13.1.2021

#### I GIUDICI TUTELARI

 Dott.ssa Alessandra Nocco  
 Dott.ssa Elisa Einaudi



TRIBUNALE DI CUNEO

Depositato in cancelleria oggi

Il Direttore Amministrativo  
Dott.ssa Daniela Caporale

13.1.2021